MPS

Prot. PEI N470942 DEL 19.10. 2016

Rsc. 1/2

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale Pensioni Normativa e contenzioso amministrativo dell'AGO e dei Fondi speciali e normativa delle gestioni esclusive dell'AGO

Rif. Nota mail del 8/10/2016



Oggetto: Benefici previdenziali per i lavoratori che abbiano contratto malattia professionale causata da esposizione all'amianto – Art. 13, comma 7 e 8 della legge n. 257/92 e successive modificazioni – Sig.

Si riscontra la nota a margine indicata con la quale codesta Associazione pone la problematica relativa ad un soggetto affetto da patologie asbesto – correlate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992 e s.m.i, il quale ha prodotto delle certificazioni rilasciate dall'INAIL attestanti periodi di provata esposizione all'amianto anche successivi al 2 ottobre 2003.

In proposito è stato posto un apposito quesito all'INAIL in quanto ente competente ad accertare e certificare la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto subita dal lavoratore.

La Direzione Centrale Prestazioni dell'Inail, con nota del 17/02/2009 che allo stato attuale non risulta essere stata modificata, ha chiarito alle Sedi territoriali del proprio Istituto come dal quadro normativo derivante dall'art. 13 comma 7 della Legge 257/92 e s.m. all'art. 47 comma 3 del D.L. 269/2003 convertito con Legge n. 326/2003, e dal D.M. del 27/10/2004 fosse possibile desumere che:

- Non vi sia termine di scadenza per la presentazione della domanda da parte del lavoratore affetto da malattia professionale da amianto riconosciuta dall'Inail, o da parte dei suoi eredi;
- Non sia applicabile alle domande presentate ai sensi del comma 7 del citato art. 13
 L. 257/92 e s.m.i. il limite massimo di esposizione fissato al 2 ottobre 2003 per quelle presentate ai sensi del successivo comma 8;
- Il termine finale del periodo di esposizione coincida con quello di provata esposizione all'amianto in relazione alla patologia professionale contratta dal lavoratore ed accertata dall'Inail e che per tale periodo si debba prescindere dall'esposizione qualificata di 100 fibre/litro.

Per quanto sopra ai soggetti affetti da patologie asbesto – correlate è possibile riconoscere le maggiorazioni in argomento anche per periodi successivi al 2 ottobre 2003.

via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma faxserver 06 95066772 e-mail: normativapensioni-gdp@inps.it



Proj. Pei 470942 Dec 19.10.2016.

Rsc. 2/2

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale Pensioni Normativa e contenzioso amministrativo dell'AGO e dei Fondi speciali e normativa delle gestioni esclusive dell'AGO



Da ultimo si rimanda alle istruzioni fornite con Circolare n. 255 del 10 novembre 1993 per quanto concerne, la valutazione dei periodi di cassa integrazione guadagni, di malattia e di maternità, ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici, di cui ai citati commi 7 e 8.

Il funzionario
Dott.ssa Daniela Pontecorvi
Dovuello Oull Lowi

Vito La Moniea Dirigente